

# La nuova legge sul deposito legale

Interviste a *Antonia Ida Fontana*,  
*Rosaria Campioni* e *Maria Prunai Falciani*

Roberto Maini

Biblioteca Marucelliana  
Firenze  
maini@maru.firenze.sbn.it

*Sulla "Gazzetta ufficiale" del 27 aprile 2004 è stata pubblicata la legge 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Finalmente! La vecchia legge risaliva al 1939, modificata dal decreto luogotenenziale del 1945. Da più di trent'anni i bibliotecari, ma non solo, ne chiedevano una nuova, sottolineandone l'inadeguatezza e lo spirito censorio con il ruolo determinante dato alle prefetture. Negli ultimi anni vari disegni di legge erano quasi giunti sulla soglia dell'approvazione, ma o lo scadere della legislatura o la sua interruzione li aveva bloccati, e tutto è sempre ricominciato da capo. Entrerà pienamente in vigore ad ottobre: sei mesi per fare e approvare il regolamento. Il tempo non è molto. Immediatamente dopo l'approvazione, si è scatenato un bel putiferio mediatico su un particolare aspetto, quello dell'obbligo della consegna dei "documenti diffusi tramite rete informatica" con l'intervento anche dell'Unione consumatori. Sono rimasti in ombra, almeno in questa prima fase, altri aspetti, certo non di minore importanza. Per la prima volta, oltre che di archivio nazionale, si parla di archivio regionale della produzione editoriale e qui si aprono non pochi problemi: chi, come, che cosa e con quali mezzi si costruisce questo archivio. C'è il problema del monito-*

*raggio e di come far realmente rispettare tale deposito, non solo dei "documenti diffusi tramite rete informatica" ma dei "libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d'arte, video d'artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE, soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani sovvenzionati dallo Stato, documenti diffusi su supporto informatico" (art. 4). Come evitare o non peggiorare l'attuale grossa percentuale di evasione? E ancora: archivio nazionale, archivio regionale, servizi bibliografici nazionali di informazione di accesso ai documenti non devono portare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, dice la legge. Non è che siamo alle solite nozze coi fichi secchi, soprattutto quando si tratta di biblioteche?*

*Ad Antonia Ida Fontana, direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, abbiamo chiesto un giudizio generale sulla nuova legge e sui problemi che questa pone.*

La nuova legge enuncia principi generali e questo

lo ritengo un fatto positivo, perché se domani esce un nuovo supporto, non ci sarà bisogno di un intervento legislativo e, considerata la lentezza del Parlamento nell'aggiornare le leggi, non è cosa da poco. La vecchia legge sarà effettivamente abrogata con l'entrata in vigore del regolamento. Ecco il primo problema: chi farà il regolamento? La Direzione generale beni librari ha riunito un gruppo di tecnici che ha elaborato un documento che sarà pre-



Antonia Ida Fontana

sentato all'ufficio legislativo. Naturalmente dovrà vedere coinvolti non solo gli istituti depositari, ma anche rappresentanti dei produttori, degli utenti e degli enti locali, e già diverse associazioni hanno chiesto di avere voce in capitolo. È molto importante che, oltre a risolvere tutta una serie di questioni tecniche e quella relativa all'archivio regionale, dia origine ad un osservatorio permanente che monitorizzi il nuovo deposito legale. L'osservatorio diventa fondamentale proprio tenendo conto dell'evoluzione continua e rapida dei prodotti editoriali e dei supporti. Inoltre, il regolamento potrebbe anche essere l'occasione per differenziare finalmente i compiti delle due biblioteche nazionali centrali, su cui si discute oramai da un secolo, differenziazione prevista quando si è costituito il Ministero trent'anni fa ma rimasta inattuata. Se il regolamento sarà buono, la legge andrà bene.

*La legge dice che il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale. Mentre di archivio nazionale si è più volte parlato in questi decenni anche con accenti polemici tra le due nazionali centrali di Roma e Firenze, l'archivio regionale rappresenta una grossa novità, su cui non ho visto, stranamente, reazioni, soprattutto da parte delle regioni.*

È forse l'innovazione più importante. Ritengo che sia stato molto corretto aver stabilito che una biblioteca sarà la memoria regionale, perché credo che la Regione diventerà, in linea con la devolution, sempre più un organismo importante. Dovrà essere la biblioteca dell'identità regionale, potenziare tutto ciò che individua e caratterizza la regione. Direi che impersona proprio la devolution e per questo deve essere individuata in accordo tra Stato e Regione. Dovrebbe es-

sere la biblioteca più significativa, più importante della Regione e quindi, penso, in molti casi toccherà a una biblioteca che attualmente dipende dal Ministero per i beni e le attività culturali. È di grande importanza, prima di tale individuazione, che vengano attentamente valutate le situazioni "storiche" delle biblioteche già depositarie della terza copia d'obbligo, per non compromettere l'integrità delle raccolte. Sicuramente questo produrrà una forte cambiamento, perché le diverse biblioteche delle province perderanno il loro deposito a favore di un'unica biblioteca regionale. Perderanno qualcosa ma a favore di una biblioteca che diventa rappresentativa di tutta la regione e che dovrà dare servizi a tutta la regione. Ci saranno problemi di crescita, di spazio, di personale. Per questo l'impegno culturale e finanziario delle regioni dovrà essere molto forte.

*Non solo raccolta e conservazione, ma, giustamente, servizi. Questo cambia molto l'attuale panorama. Sulla carta tutto è semplice, ma nel concreto non sarà facile individuare e costituire la biblioteca regionale.*

Credo che sia un'occasione importante da cogliere. Sarà fondamentale il coordinamento e la cooperazione soprattutto nel campo dei servizi; per fare due esempi penso alla conservazione e alla produzione della bibliografia. Molti materiali che in una biblioteca nazionale vengono ora trattati per gruppi (bollettini parrocchiali, produzioni delle pro loco ecc.) potranno trovare proprio nelle biblioteche regionali la migliore valorizzazione e fruizione, attraverso una catalogazione puntuale, pubblicazioni di bibliografie locali, mostre.

*Questo richiederà investimenti, mentre la legge dice il contrario.*

Credo che investimenti vadano previsti, non solo per le biblioteche regionali ma per le stesse nazionali. Il legislatore deve aver pensato che la legge non introduce grandi mutamenti per queste ultime e che i finanziamenti ordinari fossero sufficienti, ovvero niente nuovi o maggiori oneri. Quando si parla di servizi bibliografici non credo che sia immaginabile tutto a costo zero. Basti pensare al digitale: prima non lo raccoglievamo e conservavamo, d'ora in poi dovremo farlo e bisognerà trovare i fondi.

*Veniamo ai documenti digitali su cui si è appuntata tutta la discussione, almeno in questa fase iniziale.*

Una discussione talvolta un po' a sproposito. Direi che la legge è stata in un certo senso sfortunata. Uscita contestualmente a quella sulla pirateria, ha trovato una grande attenzione, ma un'attenzione distorta, centrata sulla sanzione di 1.500 euro in caso di mancato deposito e sulla difficoltà del deposito stesso. No, la legge ha tutt'altre finalità: di raccolta e conservazione della memoria culturale, finalità che non mutano solo perché è mutato il supporto della scrittura. Tutto ciò che è memoria culturale va raccolto e conservato nel tempo. Naturalmente ci preoccupiamo di raccogliere dando il minor disagio ai produttori e quindi la Biblioteca nazionale di Firenze, in collaborazione con le altre biblioteche nazionali a livello internazionale, sta lavorando da anni per trovare le procedure più idonee alla raccolta anche dei siti web di interesse culturale o sociale. Raccoglieremo in modo automatico i siti direttamente raggiungibili con quell'operazione chiamata *harvesting*, attraverso un *crawler* che si preoccuperà di raccoglierci periodicamente, senza alcun intervento

## Archivio regionale: un'entità virtuale?

A Rosaria Campioni, Soprintendente per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, abbiamo chiesto come mai, nonostante la nuova legge parli di archivio regionale, le Regioni fino ad ora siano rimaste in silenzio, e che cosa pensa della Biblioteca regionale.



**Rosaria Campioni**

È vero, sui mezzi di comunicazione, a stampa ed elettronici, sono apparse note da parte di vari interlocutori, ma non di organismi regionali. Parlo quindi a titolo personale. Le motivazioni del silenzio possono essere diverse: non mi risulta che prima dell'approvazione sia stato richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni, inoltre, nell'ambito del Coordinamento delle Regioni per la cultura, il dibattito in questi mesi è prevalentemente incentrato sulle modalità di applicazione del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore dal primo maggio. Si aggiunga altresì che in più sedi è stata sottolineata come novità principale della nuova legge sul deposito legale l'obbligo di consegna dei "documenti diffusi tramite rete informatica", che ha subito sollevato le critiche dell'Unione nazionale consumatori e degli editori di newsletter e siti web. L'ampliamento delle categorie di documenti destinati a deposito legale è comunque, a mio parere, da valutare positivamente, con l'avvertenza che è opportuno stabilire appropriate politiche per ciascun tipo di pubblicazione.

*Ma la legge parla per la prima volta di archivio regionale della produzione editoriale, che, forse, costituisce proprio la novità più importante...*

Sì, uno degli obiettivi del deposito legale è diretto a costituire, oltre all'archivio nazionale, l'archivio regionale della produzione editoriale.

La legge non chiarisce tuttavia le modalità di costituzione di tale archivio, perché si limita a stabilire come soggetti destinatari soltanto le due biblioteche nazionali centrali, rinviando al regolamento l'individuazione di altri istituti depositari e del numero delle copie. Il legislatore evidentemente era consapevole della difficoltà di trovare un accordo tra i diversi soggetti interessati; altri disegni di legge nel passato si erano arenati proprio nella discussione circa la diminuzione del numero delle copie, rispetto alle cinque previste dalla vecchia legge, e la scelta degli istituti depositari.

*Significa che vi sarà una sola biblioteca destinata a raccogliere tutta la produzione editoriale a livello regionale?*

Data l'indeterminatezza a tal proposito della legge 106 direi che i giochi sono ancora aperti. Il terzo esemplare potrebbe essere consegnato a una sola biblioteca in ogni regione; ciò comporterebbe un notevole onere sia per quanto riguarda le risorse professionali da impiegare nel tratta-

mento dei documenti, per fornire un accesso adeguato alle pubblicazioni depositate, sia sotto l'aspetto della corretta conservazione, che richiederebbe una notevole disponibilità di spazi idonei, in particolare per alcune regioni in cui sono attivi numerosi editori, basti citare la Lombardia. Per non parlare della delicata e complessa tematica dell'identità locale, che non sempre è adeguatamente rappresentata a livello regionale.

*Quali altre soluzioni ritiene possibili?*

Si potrebbe interpretare l'archivio regionale non come un'entità fisica ma come un'entità virtuale (favorita dallo sviluppo delle reti) e individuare più biblioteche in ogni regione destinatarie del terzo esemplare o addirittura confermare le biblioteche pubbliche del capoluogo della provincia che fino ad oggi hanno goduto del diritto di stampa. Quest'ultima soluzione comporterebbe comunque un cambiamento dal punto di vista della conservazione della documentazione locale, dato che con la vecchia legge il primo soggetto obbligato al deposito era lo stampatore (con la nuova, invece, è l'editore) e inoltre le categorie di documenti sono notevolmente aumentate. Anche da questi brevi cenni emerge che si tratta di scelte di politica culturale che incidono sull'organizzazione bibliotecaria regionale complessivamente intesa e quindi occorre che le Regioni siano interpellate quanto prima (sei mesi passano in fretta!) affinché il regolamento sia il più possibile condiviso.

e onere da parte del produttore. La periodicità sarà stabilita soprattutto in base a due criteri: il rinnovamento del sito e gli accessi. Un sito che viene più ricercato sarà raccolto più frequentemente, lo stesso vale per quello che viene più rinnovato. Il problema vero non è quello dei

siti raggiungibili direttamente dal *crawler*; in questo caso la legge serve solo per dare legittimità alla raccolta. Teoricamente avremmo potuto farlo anche prima, ma non esisteva una legge che ci autorizzasse. La nuova legge ci consente di farlo e ci allinea alle legislazioni più avanzate.

Cosa fare per i siti non direttamente raggiungibili (per esempio protetti da password), del *deep web*, di quei siti non raggiungibili dai tradizionali motori di ricerca e quindi nemmeno da un *crawler*? In questo caso occorreranno degli accordi con i produttori, che dovranno rendere i siti accessibili alla biblio-

teca depositaria. In caso contrario scatterà la sanzione.

È chiaro che stiamo parlando di deposito di bit e non di carta; questo significa deposito in un server, ovvero non ci saranno due depositi. In questo periodo la Biblioteca nazionale ha già ricevuto siti in cd o per e-mail e alcuni li hanno inviati sia a noi che a Roma. Per il digitale non ha senso: ci sarà una raccolta fatta da una delle due biblioteche nazionali, che auspicio sarà la Nazionale di Firenze perché su questo lavora da anni, e ci saranno le copie di backup presso l'altra Nazionale. I siti saranno dunque fruibili presso le due Nazionali centrali, sarà invece difficile distinguere regione per regione questo deposito, ovvero la terza copia. Per quanto riguarda la fruizione, sicuramente chiederemo che questi siti che raccogliamo, selezioniamo, indicizziamo in modo automatico (non ci sono le risorse per farlo diversamente) se sono in libero dominio restino in libero dominio, se invece con password, a pagamento o altro, dovranno essere accessibili almeno presso le due biblioteche depositarie di Roma e Firenze e presso la biblioteca regionale. Però, se è già difficile andare a individuare i siti prodotti in Italia, è ancora più difficile andare a individuare quelli prodotti nelle regioni. Quindi la richiesta che mi sento di fare è che i siti web, anche quelli a pagamento, siano accessibili presso tutte le biblioteche depositarie, le due centrali e tutte le regionali. Credo che questa sarà una dura battaglia.

*Raccogliere e conservare tutto? Ci sarà una selezione?*

Il crawler raccoglie periodicamente tutto, dopo di che automaticamente si procederà a una selezione sulla base di criteri di rilevanza. Stiamo lavorando, proprio

sui temi della conservazione e raccolta di Internet, nell'International Internet Preservation Consortium di cui la Biblioteca nazionale francese è la coordinatrice, e che oltre alla Nazionale di Firenze vede la British Library, la Library of Congress, la Biblioteca nazionale Australiana, quella Canadese e Internet Archive.

Il sito di un adolescente o i blog andranno raccolti? Personalmente ritengo che ne raccoglieremo una campionatura perché da un punto di vista sociologico è importante che lo studioso di domani sappia di che cosa parlavano gli adolescenti del 2004, come trasmettevano il loro pensiero. Ma non li raccoglieremo certo tutti, come d'altra parte le biblioteche non hanno raccolto per esempio i biglietti da visita, le etichette commerciali.

*E questo passaggio diretto dall'editore, saltando finalmente le prefetture? Come esser certi che ci sia il rispetto del deposito?*

Questo è un altro argomento che mi interessa particolarmente. È giusto che sia l'editore anziché il tipografo, soprattutto per la terza biblioteca. Alle Nazionali i documenti, almeno in teoria, arrivavano comunque, anche in presenza di continui cambi di tipografia (penso in particolare alle collane e ai periodici); per la biblioteca depositaria della terza copia questo era un problema. Ma la questione è soprattutto un'altra: mentre il tipografo non ha alcun interesse al deposito, l'editore, se gli garantiamo che la sua opera verrà presentata in tempi rapidi nella bibliografia nazionale, può anche avere un interesse ed essere sensibile al deposito proprio come strumento di diffusione. Sicuramente la legge è di applicazione più difficile per il soggetto obbligato, in quanto il tipografo faceva un bel pacco con tutte le copie e le mandava o por-

tava direttamente alla prefettura della sua provincia. L'editore invece dovrà fare tre pacchi con tre indirizzi diversi, mandarli per posta, assumersi degli oneri.

Per quanto riguarda il rispetto della consegna, non è così semplice, tanto è vero che nel regolamento vorrei che venisse prescritto l'obbligo di un numero identificativo che può essere quello standard internazionale: ISBN, ISSN, DOI. Ma non è sufficiente: sappiamo che in realtà nel nostro paese l'ISSN copre solo il 15 per cento della produzione e all'ISBN sfuggono soprattutto le pubblicazioni di enti, comuni, province, università. La proposta della Biblioteca nazionale di Firenze è che, laddove non siano presenti altri numeri, sia previsto l'obbligo del numero di deposito legale gestito direttamente dalla Biblioteca nazionale, numero che deve essere stampato sul volume.

Gli elementi identificativi da porre sul documento oggetto di deposito legale possono essere così riassunti: nome, denominazione sociale, indirizzo dell'editore, produttore dei documenti o gestore dei siti web, nonché numero identificativo del documento, identificabile, quando è presente, negli standard internazionali, altrimenti si dovrà riceverlo dalla Biblioteca nazionale. In questo caso, obbligo dell'editore di mandarci via fax o e-mail il frontespizio, e obbligo per la biblioteca di rimandare in quarantott'ore il numero di deposito che deve essere stampato sul libro e che può essere un semplice numero progressivo.

*Veniamo alle categorie di documenti destinati al deposito legale, quelli elencati all'articolo 4: tutto va a tutte e due le biblioteche nazionali o è prevista, come si è detto tante volte, per particolari documenti, la consegna a biblioteche specializzate?*

## I destini della terza copia

*A Maria Prunai Falciani, direttrice della Biblioteca Marucelliana di Firenze, abbiamo chiesto quali potranno essere le conseguenze della nuova legge sulle biblioteche attualmente depositarie della terza copia d'obbligo a livello provinciale e quale impatto potrebbe avere una Biblioteca regionale*



**Maria Prunai**

*intesa come entità fisica che raccolga tutta la produzione del territorio.*

A mio giudizio devastante, se dovesse consistere semplicemente in un dirottamento di tutte le terze copie in una biblioteca vera e propria senza elaborare un piano di suddivisione di compiti per tipologie di materiale e sfere di interesse, in modo da costituire virtualmente la raccolta regionale. La creazione di una biblioteca regionale, se come bibliotecaria non può altro che farmi piacere, non può però scaturire da una frettolosa soluzione demandata ad un regolamento. Si interferisce, infatti, su un tessuto ormai consolidato e su equilibri storico-culturali che si sono delineati ormai da lungo tempo. Interrompere la continuità è sempre un fatto che danneggia le raccolte, le quali acquistano vita propria e si sviluppano anche e soprattutto secondo le premesse che i nuclei storici hanno insito e costituiscono la loro ragione di essere.

È quasi un secolo che alle biblioteche titolari della terza copia d'obbligo è stato garantito un flusso più o meno costante di pubblicazioni e, con tutti i malfunzionamenti che noi ben conosciamo, è pur sempre pervenuto un rivolo costante che la biblioteca si è preoccupata di integrare, ricostituire quando deficitario e soprattutto valorizzare. Credo che la massima parte delle biblioteche, ubicate nei capoluoghi di provincia, le cui origini sono da ricercare in massima parte nelle volontà di munifici raccoglitori o illuminati sovrani settecenteschi e nel-

le volontà testamentarie di bibliofili dell'Ottocento, messe spesso a disposizione di un pubblico per il quale non potevano costituire alcuna utilità, abbiano conseguito dopo tante vicissitudini, quali accrescimenti disordinati dovuti alle soppressioni convenzionali e acquisti irra-

gionevoli effettuati da amministratori locali poco illuminati, un loro specifico e particolare assetto che viene messo a dura prova dall'istituzione di una Biblioteca regionale che interromperà improvvisamente un canale di accrescimento, procurando risvolti negativi sull'ordinario sviluppo delle raccolte. Se poi la Biblioteca regionale verrà identificata in una già esistente, e questo sembrerebbe l'intento del legislatore che presume di far tutto a costo zero, si verificheranno inevitabili difficoltà di spazio e di personale, in un momento in cui molte realtà bibliotecarie si dibattono quotidianamente per risolvere questi problemi. Se ancora una quarantina di anni or sono poteva avere un senso raccogliere in un'unica sede la produzione libraria di una regione, oggi mi sembra un concetto decisamente superato in quanto non è più necessario recarsi in una particolare biblioteca per reperire le opere che afferiscono ad un determinato territorio, perché tramite i vari OPAC si possono facilmente raggiungere i cataloghi di biblioteche diverse. Come è noto in Italia non è stata mai realizzata una politica di pianificazione delle biblioteche e, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, se ne è sempre persa l'occasione anche quando se ne erano presentati, per la prima volta, i presupposti storici. Pertanto parlare oggi di una Biblioteca regionale, avulsa da un più vasto sistema, sembra del tutto inopportuno, proprio quando le varie biblioteche di ente locale, in molte realtà, hanno acquisito prestigio e funzionalità e quan-

do, con l'utilizzo delle varie reti locali, si è sopperito anche alla non ottimale distribuzione delle varie biblioteche sul territorio.

*Su quale tipo di materiale si avrebbero i maggiori danni?*

Sicuramente per quanto riguarda le raccolte di materiale periodico e le pubblicazioni cosiddette minori. Pensiamo, per fare un semplice esempio, che ci sono molte pubblicazioni che non entrano nel circuito della vendita: periodici di varie istituzioni, bollettini di associazioni sportive, benefiche e religiose, cataloghi di mostre pittoriche che non sono in vendita, strenne prodotte per selezionati clienti. Tutte, bene o male, conservate nella biblioteca alla quale sono state fino ad oggi destinate e la cui continuità sarà interrotta. Non solo, ma soltanto i bibliotecari che conoscono la storia di quel particolare territorio sono i più adatti alla valorizzazione di questo tipo di stampa, a relazionarlo con il passato a guidare l'utente in cerca di informazioni. Perciò è assolutamente necessario che si continui a conservarlo a livello locale, magari suddividendosi i compiti.

In caso diverso si produrrà un inevitabile impoverimento delle raccolte, non tanto per quelle opere di editori ben noti che comunque la biblioteca potrebbe reperire e acquistare, ma soprattutto per quella produzione minore che non arriva neppure in libreria. Pertanto, in un momento in cui si dà grande attenzione al territorio, a tutte le più piccole realtà locali, si viene a sottrarre un'importante e insostituibile fonte di accrescimento a biblioteche che si sono modellate anche in funzione della produzione locale che hanno sempre conservato. Non a caso la vecchia legge destinava la terza copia alla biblioteca della provincia, proprio perché, in gran parte dei casi, in quella biblioteca era già conservata la documentazione più antica manoscritta o a stampa relativa al territorio.

Innanzitutto i documenti digitali ma anche video audiovisivi ecc. non devono essere distinti in base al supporto ma in base al contenuto. Un'enciclopedia multimediale verrà alle biblioteche, perché è un supporto diverso di una enciclopedia. Invece documenti sonori e video di prevalente interesse musicale andranno alla Discoteca di stato, come i film, i soggetti, trattamenti e sceneggiature alla Cineteca nazionale, i documenti fotografici, la grafica d'arte e i video d'artista all'Istituto nazionale per la grafica. Questi ultimi, secondo me, dovrebbero andare anche almeno alla biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale. È importante che il deposito obbligatorio venga suddiviso tra le varie istituzioni con le finalità di poterlo meglio raccogliere, meglio reclamare, seguire costantemente e produrre la Bibliografia nazionale. La

cooperazione è necessaria e funzionale. Non tutto in un'unica biblioteca, ma diversi livelli sia per tipologia di materiale sia per diversa rilevanza dello stesso. Faccio un esempio: se una scuola raccoglie testimonianze folkloriche, questo materiale è giusto che non vada disperso; d'altra parte non è materiale adatto alla biblioteca nazionale mentre può essere materiale assolutamente idoneo alla biblioteca regionale. Tipologia e rilevanza: la distinzione la farei su questi parametri. La maggior rilevanza locale fa sì che non venga raccolto a livello nazionale ma a livello locale.

L'altra cosa che vorrei sottolineare riguarda le pubblicazioni ufficiali. Personalmente per pubblicazioni ufficiali intendo ciò che riguarda l'attività politica, amministrativa di un ente. Se un comune, una regione, un ente territoriale pubblica gli atti di un convegno,

il catalogo di una mostra, questa non è una pubblicazione ufficiale. Le pubblicazioni ufficiali (atti parlamentari, leggi, regolamenti, bollettini) è proprio necessario che le conservino anche le biblioteche nazionali? Non è il caso di dividerci i compiti con la biblioteca della Camera e quella del Senato? Potrebbero fare loro la bibliografia nazionale per gli atti ufficiali.

*Nelle more del regolamento non c'è il rischio di perdere documenti? Ho fatto qualche telefonata a editori e tipografi e i segnali destano preoccupazione.*

Il mio timore, come Biblioteca nazionale e come produttore della Bibliografia nazionale, è proprio questo; che i tipografi non consegnino più dicendo la legge è cambiata e gli editori non consegnino ancora perché aspettano il regolamento. Il 2004 sarà un anno a rischio black out.